



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE  
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE  
 PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio I – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale  
 Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO  
 Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

Prot. n. 70272

Palermo 25/05/2015

**OGGETTO:** Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, artt. 51 e 52 – Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati.

**PEC**

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed  
 Economica del Personale  
 c/o Assessorati Regionali

Al Segretario Generale della Regione Siciliana

All'Avvocato Generale della Regione Siciliana

Al Ragioniere Generale della Regione Siciliana

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione  
 del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

Agli Enti regionali

- ARAN
- A.R.P.A
- E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)

All' Area Affari Generali del Dipartimento

Ai Dirigenti del Dipartimento

Al Comando del Corpo Forestale della  
 Regione Siciliana

LORO SEDE

Sul Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 maggio 2015, è stata pubblicata la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante in epigrafe "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Con gli articoli 51 e 52 della nuova legge il legislatore regionale interviene sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, imprimendo una accelerazione al processo di armonizzazione dello stesso con il sistema pensionistico statale, già peraltro avviato con le leggi regionali n. 21/1986 e n. 21/2003.

Prima di procedere alla illustrazione del contenuto e dei consequenziali effetti delle norme citate, può rivelarsi utile, ai fini di una più agevole lettura, fare alcune precisazioni.

- Destinatari dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 sono i dipendenti regionali già in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge (11 maggio 1986) o immessi in ruolo successivamente ai sensi delle leggi regionali n. 39/1985 e n. 53/1985 nonché a seguito di concorsi i cui decreti di indizione siano stati adottati in data precedente all'entrata in vigore della legge. Per tale personale la pensione, prima dell'entrata in vigore dell'odierna legge, era determinata secondo le indicazioni dell'art. 20, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in base alle quali il diritto alla pensione veniva conseguito secondo le norme relative agli impiegati civili dello Stato ed il trattamento veniva determinato in due quote, la prima delle quali, relativa ai periodi computabili fino al 31.12.2003, calcolata sull'ultima retribuzione in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo il sistema retributivo ai sensi della l.r. n. 2/1962, la seconda, per i servizi successivi, determinata con i criteri di calcolo del sistema contributivo.

Nel prosieguo, tale personale sarà indicato come dipendenti destinatari del "contratto 1".

- I dipendenti non destinatari dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. n. 21/1986 di cui al punto precedente sono già soggetti al sistema pensionistico statale.

Verranno in seguito indicati come destinatari del "contratto 2".

- Per requisiti Fornero si intendono i requisiti previsti per l'accesso al trattamento di pensione dall'art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni con l. n. 214/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.
- Per requisiti pre-Fornero si intendono i requisiti per il conseguimento del diritto alle pensioni di anzianità (quote) e per massima contribuzione (40 anni) previsti dalla l. n.243/2004 e s.m.i., ed i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ex d.lgs. n. 503/1992.

I sottostanti prospetti rappresentano in dettaglio i requisiti per l'accesso alla pensione secondo le discipline "Fornero" e "pre-Fornero".

**Tabella A**

Requisiti FORNERO (D.L. n. 201/2011)		anno	UOMINI	DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
		dal 2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
	Anzianità contributiva			20 anni
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica		qualsiasi	qualsiasi
	Anzianità contributiva	2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

		dal 2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
--	--	----------	-------------------	-------------------

Dal 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e contributivi per la pensione anticipata potranno essere ulteriormente incrementati per l'adeguamento alle speranze di vita, ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. n. 78/2010.

## Tabella B

Requisiti pre-FORNERO		2015	dal 2016
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	65 anni e 3 mesi	65 anni e 7 mesi
	Anzianità contributiva	20 anni	20 anni
PENSIONE DI ANZIANITA'	Anzianità anagrafica minima	61 anni e 3 mesi	61 anni e 7 mesi
	Anzianità contributiva minima	35 anni	35 anni
	Quota	97,3 più frazione	97,6 più frazione
PENSIONE PER MASSIMA CONTRIBUZIONE	Anzianità anagrafica	qualsiasi	
	Anzianità contributiva	40 anni (39 aa 11 mm 16 gg)	

Dal 2019 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità nonché il valore della quota potranno essere ulteriormente incrementati per l'adeguamento alle speranze di vita, ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis del d.l. n. 78/2010.

Si precisa che, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, non risulta sufficiente il solo possesso dei requisiti minimi indicati nella tabella "B", in quanto **tale diritto si perfeziona al contestuale conseguimento della "Quota", determinata quale somma degli anni di anzianità anagrafica e contributiva in possesso del dipendente e delle frazioni di essi.**

Si precisa, altresì, che i valori delle quote, rappresentati in anni, mesi e giorni sono i seguenti:

97,3 = 97 anni 3 mesi e 18 giorni

97,6 = 97 anni 7 mesi e 6 giorni.

Come indicato in calce alle superiori tabelle, a decorrere dal 2019 i requisiti descritti potranno subire ulteriori incrementi.

### Totalizzazioni periodi assicurativi

Con l'occasione, si rappresenta che i dipendenti regionali, iscritti obbligatoriamente al Fondo Pensioni Sicilia, possono esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, comma 1, d.lvo n. 42/2006 al fine di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione.

Si fa presente, al riguardo, che sulla questione si è positivamente pronunciato il Ministero del Lavoro con nota prot. n. 00086546 del 21/5/2015 riconoscendo che la Regione ed il Fondo Pensioni Sicilia rientrano tra gli enti e Casse di previdenza di cui all'art. 1, comma 1, d.lvo n. 42/2006.

### Nuovi trattamenti di pensione

Art. 51 - "Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale"

I commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 51, modificano, con decorrenza dall'entrata in vigore della

l.r. n. 9/2015 il trattamento di pensione dei dipendenti regionali destinatari del "contratto 1".

Con i primi due commi viene disposto che la quota retributiva di pensione del personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, già determinata ai sensi della l.r. n.

2/1962 sulla base dell'ultima retribuzione in godimento, dovrà essere calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni ed in base alle norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

All'importo lordo complessivo della pensione, costituito dalla quota retributiva determinata come sopra e dalla quota contributiva, vengono inoltre imposti un limite superiore ed uno inferiore.

Il comma 3 prescrive, infatti, che *il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'ottantacinque per cento (85%) della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni*, mentre il comma 6 introduce la norma di salvaguardia per la quale, in ogni caso, il trattamento di quiescenza attribuito non può essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Può essere utile precisare che, avendo il comma 2 dell'art. 51 modificato il comma 1 dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003, per tutti i trattamenti di pensione riferiti ai destinatari del "contratto 1" che verranno in seguito illustrati dovrà considerarsi come base di calcolo della quota retributiva la "media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni".

### **Periodo transitorio e pensionamenti anticipati**

*Art. 52 - "Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza"*

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2015 e il 31.12.2020 il legislatore individua un periodo transitorio entro il quale, in deroga alle disposizioni sul trattamento pensionistico di cui all'art. 51 (fatto salvo il calcolo della quota retributiva sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni) è previsto, con riguardo ai dipendenti destinatari del "contratto 1" collocati in quiescenza per maturazione dei requisiti Fornero (tab. A), un trattamento di pensione calcolato ancora con il sistema regionale ma soggetto a decurtazione.

Contestualmente il legislatore apre alla possibilità di accedere al collocamento in quiescenza anticipato ai soggetti (contratto 1 e contratto 2) che nel periodo sopra indicato maturano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento di pensione secondo la disciplina previgente al d.l. n. 201/2011 (requisiti pre-Fornero) (tab.B).

Si rappresentano di seguito, in corrispondenza ai periodi definiti nello stesso art. 52, le condizioni alle quali i dipendenti verranno collocati in quiescenza con riferimento ai requisiti Fornero o potranno essere collocati anticipatamente in quiescenza con riferimento ai requisiti pre-Fornero.

### **Requisiti Fornero (Tab. A)**

#### **Anno 2015**

I trattamenti pensionistici dei soggetti destinatari del "contratto 1" che maturano i requisiti per il diritto alla pensione secondo la disciplina Fornero entro il 31.12.2015, non saranno soggetti a decurtazione ma, giusta ultimo inciso del 2° comma dell'art. 52, il trattamento di quiescenza loro spettante non potrà superare, in ogni caso, il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni, essendo questo il livello massimo consentito dalla norma di riferimento.

#### **Anno 2016**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 52, ai dipendenti collocati in quiescenza in tale anno in quanto in possesso dei requisiti Fornero, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale" il quale non potrà, comunque superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

## **Anni dal 2017 al 2020**

Sempre ai sensi del comma 1 dell'art. 52, ai dipendenti collocati in quiescenza negli anni dal 2017 al 2020 con i requisiti Fornero sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale" il quale non potrà, comunque superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Per il collocamento in quiescenza dei dipendenti che maturano i requisiti Fornero, i Servizi del Personale adotteranno le consuete procedure d'ufficio.

### **Requisiti pre-Fornero** (pensionamenti anticipati) (Tab. B)

#### **Anni 2015 e 2016**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 52, i dipendenti dell'Amministrazione regionale (contratto 1 e contratto 2) che dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2015 e fino al 31.12.2016 siano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione secondo la disciplina vigente prima del d.l. n. 201/2011 (pre-Fornero), *possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti*, a domanda da presentarsi – a pena di decadenza – entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ai soggetti destinatari del "contratto 1" collocati in quiescenza alle condizioni di cui sopra spetta il trattamento pensionistico disciplinato dall'art. 20 della l.r. n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale" che non potrà, comunque superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Si allega il modello "1" di richiesta collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 dell'art. 52.


Nel compilare l'istanza, ai fini della rappresentazione della propria condizione anagrafica e contributiva, il dipendente dovrà fare riferimento alla data di presunta maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero.

I dipendenti per i quali il predetto diritto a pensione risulti maturato antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2015 dovranno indicare la propria condizione anagrafica e contributiva con riferimento a tale data (15.05.2015)



#### **Anni dal 2017 al 2020**

Per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 52, i dipendenti destinatari del "contratto 1" e del "contratto 2" che dall'1.01.2017 sino al 31.12.2020 maturano i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione secondo la disciplina vigente prima del d.l. n. 201/2011 (pre-Fornero), possono presentare domanda di collocamento in quiescenza anticipato entro il termine di sessanta (60) giorni - a pena di decadenza - dall'entrata in vigore della legge stessa.



Per i dipendenti del "contratto 1" collocati in quiescenza in tale arco temporale il trattamento pensionistico è determinato secondo le previsioni dell'art. 20 della l.r. n. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, della l.r. n. 9/2015, con una decurtazione della quota retributiva, tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul "trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale", il quale non potrà, comunque superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni.

Si allega il modello "2" di richiesta di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 5 dell'art. 52.

Nel compilare l'istanza, ai fini della rappresentazione della propria condizione anagrafica e contributiva, il dipendente dovrà fare riferimento alla data di presunta maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di contingentare, per esigenze funzionali ed organizzative della stessa, la fuoriuscita dei dipendenti che presentano l'istanza, *fermo restando l'obbligo di collocamento in quiescenza entro un anno dal raggiungimento dei requisiti.*

Per l'area della dirigenza il contingentamento è connesso alla imprescindibilità dello svolgimento dell'incarico conferito e delle funzioni espletate per cui, venuta meno tale condizione, si dà luogo al collocamento in quiescenza del dirigente, assicurando che lo stesso avvenga comunque entro il periodo di durata dell'incarico conferito.

Atteso che, come disposto dall'art. 99 della stessa, la l.r. n. 9/2015 entra in vigore a partire dal giorno della pubblicazione (15 maggio 2015), si precisa che l'ultima data utile per la presentazione dell'istanza è il 14 luglio 2015.

In ordine alla possibilità di revoca dell'istanza, si rappresenta che a seguito di delibera della Giunta Regionale, n.112 del 14 maggio 2015, l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha impartito apposita direttiva all'ARAN Sicilia per l'adozione di una norma, in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni.

### **Indicazioni operative**

Gli Uffici del personale, acquisite (entro il 14 luglio 2015) le istanze presentate ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52, procederanno, assegnando la precedenza alle istanze per le quali la maturazione dei requisiti si realizzerrebbe entro il 31.12.2016, alla verifica della sussistenza degli stessi.

Con riguardo ai soggetti destinatari del "contratto 2", ove ai fini della suddetta verifica non risultino sufficienti gli atti del fascicolo personale, gli uffici inoltreranno copia dell'istanza al Fondo Pensioni Sicilia, richiedendo a quest'ultimo certificazione dell'effettiva anzianità contributiva ascrivibile al dipendente.

Conclusa la precedente fase, gli uffici provvederanno a trasmettere ai vari Dipartimenti e strutture di pari livello, l'elenco del personale incardinato negli stessi che risulterà in possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza anticipato entro "la finestra" di cui al comma 3 (fino al 31.12.2016)

In tali elenchi dovrà indicarsi per ciascun dipendente, oltre a categoria ed ufficio di appartenenza, la data di maturazione dei requisiti e, in relazione alla previsione legislativa di collocare in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti, la data che risulterà quale limite ultimo per la cessazione dal servizio del dipendente.

Relativamente ai soggetti per i quali i requisiti pre-fornero per il diritto a pensione risultino già maturati alla data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2015, ai fini del suddetto contingentamento, il termine ultimo per il collocamento in quiescenza si calolerà dalla stessa data di entrata in vigore della suddetta legge.

I Dirigenti Generali preposti ai Dipartimenti ed alle strutture cui perverranno i predetti elenchi potranno, per esigenze di funzionalità e organizzazione delle strutture di cui sono responsabili ed al fine di assicurare l'efficienza ed il buon andamento dell'Amministrazione contingentare la fuoriuscita del personale assegnato; gli stessi Dirigenti Generali sono onerati di comunicare ai Servizi del personale, entro un termine di trenta giorni, il nominativo dei dipendenti ed il periodo per il quale richiedono il contingentamento.

Acquisito l'avviso dei Dipartimenti, i Servizi del personale, previa comunicazione all'interessato della data di cessazione dal servizio, procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti non contingentati.

Nell'ipotesi in cui, in esito alla verifica dell'istanza, il diritto al collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 risulti non sussistere, il Servizio competente comunicherà, per iscritto, all'interessato l'inaccogliabilità dell'istanza.

Nell'ipotesi di istanza inoltrata ai sensi del comma 3 (finestra fino al 2016), per la quale si verifichi che i requisiti invece matureranno in periodo ricadente nella finestra di cui al comma 5 (dal 2017 al 2020), si dovrà darne notizia per iscritto al dipendente che la stessa viene considerata valida per la "finestra" successiva, salvo che lo stesso non ne faccia espressa rinuncia entro 30 giorni dalla ricezione dalla comunicazione degli uffici.

Sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica sono disponibili i modelli di istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015 che dovranno essere utilizzati dai richiedenti.

I dipendenti potranno inoltrare le istanze ai Servizi del personale competenti per l'area di Amministrazione di appartenenza esclusivamente *brevi manu* o con raccomandata a/r, allegando, in tutti i casi, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

LM

Di seguito, l'elenco completo dei Servizi del Dipartimento della Funzione Pubblica competenti per la gestione del personale:

- Servizio 9 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive  
Via degli Emiri,45 Palermo
- Servizio 10 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Piazza Croci,8 Palermo
- Servizio 11 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'Economia  
Via Notarbartolo,17 Palermo
- Servizio 12 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Viale Campania,36/c Palermo
- Servizio 13 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Via Trinacria,34/36 Palermo
- Servizio 14 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  
Viale Leonardo Da Vinci,161 Palermo
- Servizio 15 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale  
Viale Regione Siciliana, 33 Palermo
- Servizio 16 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Viale Regione Siciliana,4600 Palermo
- Servizio 17 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale della Salute  
Piazza Ottavio Ziino,24 Palermo
- Servizio 18 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Via Ugo La Malfa, 169 Palermo

f

- Servizio 19 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  
Via Notarbartolo, 9 Palermo
- Servizio 20 – Gestione giuridica ed economica del personale dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Viale Regione Siciliana, 2194 Palermo

Ai Servizi del personale si fornisce un applicativo che, con riferimento alle tre tipologie di pensione di cui alla tabella "B", potrà essere utilizzato quale supporto di calcolo per l'individuazione della prima data utile per l'acquisizione del diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero.


La presente circolare sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito "Amministrazione trasparente" della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La presente potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE  
(L. Giammanco)



L'ASSESSORE  
(E. Leotta)





PALERMO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_  
con la qualifica di \_\_\_\_\_.

DICHIARA

che alla data del \_\_\_\_\_ (data di presunta maturazione del diritto a pensione) si trova  
nelle seguenti condizioni anagrafiche e contributive:

- Età aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Servizio di ruolo c/o Amm. Reg.le aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Periodi ricongiunti (DDG/DDS \_\_\_\_\_) aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Periodi riscattati (DDG/DDS \_\_\_\_\_) aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Periodi riconosciuti (DDG/DDS \_\_\_\_\_) aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Periodi la cui ricongiunzione o riscatto è in itinere aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Servizio militare aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;
- Maggiorazioni del servizio previste da norme di legge (specificare la legge \_\_\_\_\_) aa \_\_\_ mm \_\_\_ gg \_\_\_;

Totale anzianità utile a pensione AA \_\_\_ MM \_\_\_ GG \_\_\_.

Avendo, pertanto, maturato alla predetta data i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( Legge n. 243/2004 e s.m.i ) per il conseguimento del diritto alla seguente tipologia di pensione:

- pensione di vecchiaia <sup>1</sup>
- pensione per massima anzianità contributiva <sup>2</sup>
- pensione di anzianità <sup>3</sup>

CHIEDE

di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

<sup>1</sup> Requisiti minimi : età = 65 anni e 3 mesi - contributi = 20 anni ( dal 1/1/2016 età minima = 65 anni e 7 mesi )

<sup>2</sup> Requisito minimo: 40 anni (39 aa 11 mm 16 gg) di contributi a prescindere dal requisito anagrafico

<sup>3</sup> Requisiti minimi: età = 61 anni e 3 mesi - contributi 35 anni (senza arrotondamento) quota = 97,3 e frazioni (dal 1° gennaio 2016 età = 61 anni e 7 mesi - quota = 97,6 e frazioni)

PALERMO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_  
con la qualifica di \_\_\_\_\_.

DICHIARA

che alla data del \_\_\_\_\_ (data di presunta maturazione del diritto a pensione) si trova  
nelle seguenti condizioni anagrafiche e contributive:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| - Età   | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Servizio di ruolo c/o Amm. Reg.le   | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Periodi ricongiunti (DDG/DDS _____)   | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Periodi riscattati (DDG/DDS _____)  | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Periodi riconosciuti (DDG/DDS _____)  | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Periodi la cui ricongiunzione o riscatto<br>è in itinere                              | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Servizio militare   | aa _____ mm _____ gg _____; |
| - Maggiorazioni del servizio previste da norme<br>di legge (specificare la legge _____) | aa _____ mm _____ gg _____; |

Totale anzianità utile a pensione AA \_\_\_\_\_ MM \_\_\_\_\_ GG \_\_\_\_\_.

Avendo, pertanto, maturato alla predetta data i requisiti previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( Legge n. 243/2004 e s.m.i ) per il conseguimento del diritto alla seguente tipologia di pensione:

- pensione di vecchiaia <sup>1</sup>
- pensione per massima anzianità contributiva <sup>2</sup>
- pensione di anzianità <sup>3</sup>

CHIEDE

di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 3, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

<sup>1</sup> Requisiti minimi : età = 65 anni e 3 mesi - contributi = 20 anni ( dal 1/1/2016 età minima = 65 anni e 7 mesi )

<sup>2</sup> Requisito minimo: 40 anni (39 aa 11 mm 16 gg) di contributi a prescindere dal requisito anagrafico

<sup>3</sup> Requisiti minimi: età = 61 anni e 3 mesi - contributi 35 anni (senza arrotondamento) quota = 97,3 e frazioni (dal 1° gennaio 2016 età = 61 anni e 7 mesi - quota = 97,6 e frazioni)